

Ivrea 26 gennaio 2012.

## DIRITTO AMMINISTRATIVO – Semplificazione amministrativa

### DL sulle liberalizzazioni Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sulla supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio è stato pubblicato il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*".

Il decreto-legge è entrato in vigore dal 24 gennaio e nel testo pubblicato vengono confermati i provvedimenti già annunciati.

Con riferimento all'art. 9, **Professionisti**, è stato modificato il comma 2 in cui viene aggiunto dopo il primo periodo, il seguente "*Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. **L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.***"

Pertanto, con l'articolo 9, vengono cancellate le tariffe professionali per le professioni regolamentate con la precisazione che tutti i compensi per le prestazioni professionali devono essere **pattuiti per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale.**

Si ricorda che devono essere resi noti al cliente il grado di complessità dell'incarico, ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La misura del compenso va resa preventivamente nota al cliente anche in **forma scritta (consigliata)** al fine di evincere eventuali accertamenti basati sugli "Studi di Settore", solo se richiesta.

Inoltre, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita con l'indicazione del dettaglio delle voci di costo, delle spese, degli oneri e dei contributi.

L'inadempimento costituisce illecito disciplinare del professionista.

Si rimanda al Flash Normativo n. 10 del 24 gennaio c.a. per le modalità di stesura ed il contenuto del contratto individuale tra il professionista ed il consumatore.

art. 9 DL 24.1.2012 n. 1 (G.U. 24.1.2012 n. 1, S.O.)

**Dr. Stefano M. Perego**  
a cura del Centro Studi CSC